



COMUNE DI
ROCCA SAN GIOVANNI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/620092
Fax: 0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

e-mail: ragioneria@comune.roccasangiovanni.ch.it

Allegato "A" alla determinazione n. 34/93 R.G. del 27-04-2021

AVVISO PUBBLICO

ANNUALITA' 2021

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

Articolo 1 - Contesto e finalità dell'Avviso

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*.

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale.

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020.

VISTO la Deliberazione del Comune di Rocca San Giovanni che ha approvato l'“AVVISO PUBBLICO per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Rocca San Giovanni”.

CONSIDERATO che l'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

L'importo complessivo, per l'annualità 2021, dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a 27.558,00 euro, a valere sulla quota della seconda annualità di cui al DPCM sopra citato.

Articolo 3 - Condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e che:
 - a) svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale (ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo 112 del 1998 esse ricomprendono le attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, attività di commercio su aree pubbliche, attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita tutte anche connesse all'attività agricola) e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Rocca San Giovanni";
 - b) sono regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane istituite presso la CCIAA, e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
 - c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2. Il contributo a fondo perduto non spetta, ai soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata alla data di presentazione della presente istanza.

Articolo 5- Requisiti di ammissibilità

1. Il contributo a fondo perduto spetta **alle piccole e microimprese** come sopra individuate, **che abbiano conseguito ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 **non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta anno 2020.**
2. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. non devono aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
 - b. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

- c. devono essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia);
- d. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;

Articolo 6 - Determinazione del contributo a fondo perduto

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in percentuale:

- sui costi di gestione sostenuti nel periodo gennaio-dicembre 2021 (costi per il personale, la pubblicità, le locazioni, i servizi, misure per ridurre il rischio di contagio da COVID negli ambienti di lavoro, le assicurazioni, le utenze e le pulizie, le manutenzioni ordinarie, le consulenze legali, amministrative e contabili, gli interessi passivi e oneri bancari);
- sulle iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti sempre nel periodo gennaio-dicembre 2021;

nel modo seguente:

- A. **100%** delle spese sostenute dalle imprese con un volume di affari inferiore nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 di oltre il 30% rispetto al volume di affari dello stesso periodo del 2020 fino ad un contributo massimo di 7.000,00 euro;
- B. **100%** delle spese sostenute dalle imprese con un volume di affari inferiore nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 tra il 20,01% ed il 30% rispetto al volume di affari dello stesso periodo del 2020 fino ad un contributo massimo di 5.000,00 euro;
- C. **100%** delle spese sostenute dalle imprese con un volume di affari inferiore nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 tra il 10,01% ed il 20% rispetto al volume di affari dello stesso periodo del 2020 fino ad un contributo massimo di 4.000,00 euro;
- D. **100%** delle spese sostenute dalle imprese con un volume di affari inferiore nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 tra il 5,01% ed il 10% rispetto al volume di affari dello stesso periodo del 2020 fino ad un contributo massimo di 3.000,00 euro;
- E. **100%** delle spese sostenute dalle imprese con un volume di affari inferiore nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 tra lo 0,01% e il 5% rispetto al volume di affari dello stesso periodo del 2020 fino ad un contributo massimo di 2.000,00 euro;
- Nel caso di attività avviata successivamente al 1° gennaio 2020, il volume di affari è calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi dalla data di avvio dell'attività sino al 31 dicembre 2020. La riduzione del volume di affari sarà calcolata confrontando la media dei ricavi dalla data di avvio e fino al 31 dicembre 2020 con la media dei ricavi relativi al periodo gennaio-dicembre 2021.
- Nel caso di attività avviata successivamente al 1° gennaio 2021, non avendo possibilità di raffronto con gli anni precedenti, il contributo concesso nella forma del fondo perduto è determinato in percentuale del 100 % delle spese sostenute fino ad un contributo massimo di 1.500,00 Euro.

Articolo 7 – Cumulo

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli artt. 4 e 5, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L'istanza deve essere inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo comune.roccasangiovanni@pec.it con oggetto: "AVVISO PUBBLICO per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Rocca San Giovanni" e dovrà **pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 09-12-2022.**
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni), dovrà essere corredata da:
 - a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B);
 - c. Documenti attestante i costi sostenuti nel periodo gennaio – dicembre 2020 di cui all'art.6.
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie; trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 316-ter per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di erogazione del contributo è prevista, altresì, l'applicazione dell'art. 322-terc.p.. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Articolo 9 –Valutazione delle istanze

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento provvede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 2;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).
- Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il

Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

1. Esaminata la ricevibilità ed ammissibilità delle domande, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili e/o inammissibili;
2. Nel caso le risorse disponibili **sono inferiori** a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà riparametrare il limite massimo del contributo concedibile di cui all'art. 6 del presente avviso in funzione delle istanze risultate ammissibili e delle fasce definite all'art. 6.
3. Nel caso le risorse disponibili **sono superiori** a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà riparametrare il limite massimo del contributo concedibile di cui all'art. 6 del presente avviso in funzione delle istanze risultate ammissibili e delle fasce definite all'art. 6.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Articolo 10 – Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:
 - ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune <https://www.comuneroccasangiovanni.it/>.
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica erga omnes per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
6. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Articolo 11 – Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

Il Comune si riserva di erogare i contributi richiesti solo dopo il trasferimento di fondi da parte del Ministero.

Articolo 12 – Gestione dell'intervento

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Di Lullo del Comune di Rocca San Giovanni supportato da idonea assistenza tecnica.

Articolo 13 – Responsabile del Procedimento e Informazioni

1. Il presente Avviso e di relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo: ragioneria@comuneroccasangiovanni.it.
3. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
4. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo in caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 14 – Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 15;
 - e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - f) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

Articolo 15 – Controlli e monitoraggio

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione nella percentuale del 5% delle richieste presentate dall'imprese beneficiarie e risultate ammissibili.

Articolo 16 - Revoche

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al

tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Articolo 17 – Informazioni per le Procedure di Accesso

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - a. il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - b. gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: *Comune di Rocca San Giovanni*.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

18 - Tutela della privacy

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Antonella Di Lullo.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Rocca San Giovanni <https://www.comuneroccasangiovanni.it/>.

Articolo 20 - Allegati

Allegato A e B